



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2021 FASC. I

(ESTRATTO)

**FELICE CARLO BESOSTRI - FRANCESCO VALERIO DELLA CROCE
GIUSEPPE LIBUTTI**

**ROMA CAPITALE: UNO *STATUS* GIURIDICO DI EQUILIBRIO TRA
“CAPITALITÀ” E “METROPOLITANITÀ”**

19 GENNAIO 2021

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Felice Carlo Besostri - Francesco Valerio Della Croce - Giuseppe Libutti
Roma Capitale: uno *status* giuridico di equilibrio tra “capitalità” e “metropolitanità”*

ABSTRACT: *The Administrative, government and management reform of “Roma Capitale” is certainly a unanimous need. It is necessary, therefore, to achieve a reform shared by all the main parliamentary forces.*

This is more evident if we look at the experiences of some of the most important European capitals.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le ragioni della specialità. – 3. Aspetti della metropolitanità. – 4. Governo e la gestione amministrativa della città metropolitana: interventi normativi e proposte di legge. – 4.1. La proposta di legge “Fassina e altri” e il disegno di legge “Tocci e Astorre”. – 4.2. La proposta di legge “Causi”. – 4.3. Il disegno di legge costituzionale “Quagliariello e Augello”. – 4.4. La proposta di legge. “Morassut”. – 5. Dal decentramento all’autonomia amministrativa. – 6. Appunti per una riforma possibile.

1. Premessa

La vicenda di Roma racchiude in sé una sintesi profonda tra continuità del proprio peso e della propria funzione nella storia umana e perpetuo divenire e contraddizione. Ciò appare manifesto al solo volgere l’attenzione alla “storia moderna” della Capitale italiana: è stato così per la Roma postunitaria, la quale venne a trovarsi in una condizione di stretta compresenza, da un lato, di uno statuto di Capitale nazionale e, dall’altro, di una situazione di fatto per cui i problemi della rappresentanza furono, non per breve tempo, ancora appannaggio del ristretto perimetro pontificio; o, ancora, con riferimento alla traversia della Roma al tempo del ventennio fascista, nella quale il mito augusteo e l’aspirazione alla perennità, che infrange luogo e spazio, fu narrazione della costruzione determinata del “regime reazionario di massa”, con le ricadute plasticamente e urbanisticamente evidenti che la storia ha consegnato fino ad oggi.

Il travaglio dello statuto giuridico, politico ed istituzionale della Città Eterna, all’esito delle vicende risorgimentali e segnata dalla “breccia di Porta Pia” e il 20 settembre 1870 – molto dopo la proclamazione del 1861 - è ben esemplificato dalla estrema gradualità con cui si sostanziò l’assurgere di Roma al rango di Capitale dello Stato, con riferimento essenzialmente alla regolazione dei rapporti tra il nuovo Regno e lo Stato Pontificio e con il trasferimento politico, istituzionale e giuridico della Capitale da Firenze a Roma.

Una fase diversa ma egualmente dinamica e ricca di antinomie si aprì presto anche per la Roma repubblicana, la quale non aveva ritrovato un espresso riconoscimento come Capitale della Nazione nel prodotto dei lavori costituenti, ma registrò un’attribuzione di peculiari caratteri di specialità per mezzo della legge n. 103 del 1953, con l’autorizzazione ad un contributo concorrente dello Stato «*per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall’essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica*»¹. Il “*télos*” della poc’anzi citata norma, essenzialmente autorizzativo di un intervento sovvenzionatore, sarà superato dall’architettura giuridica della legge n. 396 del 1990, la quale, all’art.1, recava tra gli obiettivi dalla stessa perseguiti: 1) realizzazione dello SDO e delle necessarie opere infrastrutturali, per mezzo della riqualificazione sociale e urbanistica del quadrante Est di Roma, assieme al piano di localizzazione delle sedi di Parlamento, governo e uffici della PA; 2) conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico, anche per mezzo di specifici interventi (es., parchi archeologici Fori e Appia Antica, acquisizione aree Villa Ada); 3) risanamento ambientale, territoriale, recupero edilizio e realizzazione parchi naturali; 4) adeguamento della dotazione infrastrutturale e dei servizi specialmente per la mobilità urbana; 5) riqualificazione e promozione di nuove Università e dei centri di ricerca; 6) costituzione di un polo europeo dell’industria dello spettacolo e della comunicazione, assieme ad una

* Contributo pubblicato ai sensi dell’art. 3, comma 12, del regolamento della Rivista.

¹ Dall’art. 1, l. 28 febbraio 1953, n. 103, “Provvedimenti a favore della città di Roma”.

rete formata da un sistema congressuale e fieristico ed espositivo resa possibile dal recupero di strutture esistenti; 7) sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e localizzate a Roma. Con compiti di raccordo, supervisione e armonizzazione del programma di interventi finalizzati al perseguimento di tale enumerazione di scopi, la stessa legge del 1990 istituiva la Commissione per Roma Capitale.

Dal Secondo Dopoguerra alla fine degli anni Novanta, larga parte degli interventi posti in essere, afferenti alle problematiche della Capitale, sono stati indirizzati alla regolamentazione, nel senso più ampio di questo istituto, dei “grandi eventi”, come nel caso le Olimpiadi del 1960, i campionati mondiali di calcio del 1990 ed il Giubileo del 2000. Il nuovo millennio ha portato con sé, in verità, la “costituzionalizzazione” espressa di Roma come Capitale italiana, attraverso la riforma costituzionale del Titolo V della Carta, che ha modificato l’art. 114 come segue: «*La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento*». Tale riformata formulazione ha recepito chiaramente le istanze autonomistiche degli enti locali e la “forma” giuridica amministrativa forse più eloquente di tale percorso: la città metropolitana.

2. Le ragioni della specialità.

Oltre alle ragioni di specialità precedentemente accennate (Roma come Capitale della Repubblica, sede della Città del Vaticano e di un copioso numero di organizzazioni internazionali e di uffici diplomatici), Roma presenta un tratto evidentemente peculiare, rappresentato dalla vastità territoriale della propria superficie, di circa mille e trecento chilometri quadrati. Il solo raffronto con le dimensioni di un’importante capitale europea, come la città di Parigi (che presenta un’estensione di circa centocinque chilometri quadrati), ben appalesa le implicite e specifiche problematiche in tema di cura dei servizi di prossimità, programmazione dei servizi di area vasta, servizi di pubblica utilità, coordinamento urbanistico complessivo dei diversi Municipi, alcuni dei quali, considerati singolarmente, presentano dimensioni territoriali molto simili a quelle di altre grandi capitali del Vecchio Continente. Le questioni sopra ricordate, hanno avuto come ricaduta fattuale, *in primis*, quel progressivo fenomeno di scissione di un sistema di periferie urbane, in concreto separato dal contesto urbano del centro romano, che nel tempo si è esteso in modo non indirizzato e coordinato, finanche ad assorbire alcuni piccoli comuni limitrofi a quelle stesse aree della periferia romana. È presto detto che proprio quelle aree di “confine urbano”, negli anni, siano divenute tendenzialmente zone di “confine sociale”, specialmente a causa di un *vulnus* identificabile, in prima istanza, con un tessuto istituzionale e di governo di Comune e Municipi non adeguato ad un contesto siffatto.

Risulta evidente, dunque, che la costituzionalizzazione dello status di Capitale nazionale per Roma non abbia coinciso con una prospettiva di programmazione dello sviluppo complessivo della città. L’attuazione della norma costituzionale del 2001 è stata affidata all’art. 24 della l. 5 maggio 2009, n. 42², concernente la “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, e dei conseguenti decreti di attuazione”. Con il d.lgs. 17 settembre 2010, n. 156, relativo all’ordinamento transitorio, si sancisce

² La norma indicata, al comma 2, espressamente accoglieva i motivi più generale della “specialità” della Capitale d’Italia, affermando testualmente: «*Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L’ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali*». Le conseguenti e ulteriori funzioni amministrative venivano identificate, al comma 3, della stessa norma in materia di 1) valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali, fluviali; 2) sviluppo economico e sociale di Roma, con esplicita specificazione dei settori produttivo e turistico; 3) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 4) edilizia pubblica e privata; 5) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani; 6) protezione civile; 7) ulteriori funzioni conferite ai sensi dell’art. 118 Cost..

essenzialmente la nuova denominazione dell'ente, da comune di Roma a Roma Capitale, disciplinando essenzialmente funzioni e articolazioni dei più importanti organi di governo democratico della città, cioè Assemblea capitolina, Giunta capitolina e Sindaco. Il d.lgs. 18 aprile 2012, n. 61 ha, invece, delineato un complesso di interventi finalizzato alla programmazione pluriennale di investimenti pubblici di rilievo nazionale³. In materia di valorizzazione dei beni storici e artistici cittadini, il decreto attribuisce alla Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale funzioni in materia di decisione del piano degli investimenti, definizione delle strategie e obiettivi di valorizzazione, coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali, promozione della stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, adozione di piani di gestione di siti UNESCO. Per ciò che concerne beni ambientali e fluviali, a Roma Capitale sono attribuite funzioni di definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, di definizione degli indirizzi e dei criteri relativi alle attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, di vigilanza sui beni paesaggistici. Ulteriori funzioni amministrative sono poi conferite a Roma capitale relativamente al settore fieristico e turistico. Così come sono implementate, pur senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni in materia di protezione civile per l'attuazione di interventi d'emergenza causati da eventi naturali o causati dall'uomo da fronteggiare senza l'impiego di mezzi e poteri straordinari. È stabilito, inoltre, che entro il 31 maggio di ogni anno venga concordato tra Roma Capitale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze modalità ed entità del concorso della città al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante la forma dell'accordo. Punto significativo, esplicitato all'art. 12, comma 2, del decreto è rappresentato dall'esclusione delle risorse erariali conferite a Roma Capitale per l'esercizio delle funzioni sopra menzionate per il rispetto dell'equilibrio finanziario intero⁴. L'art. 12, comma 3, ancora del decreto legislativo garantisce inoltre l'erogazione diretta a Roma Capitale delle risorse perequative richiamate all'art. 119 Cost.

Tale programma finanziario e d'investimento così sinteticamente richiamato in alcuni suoi tratti più significativi non ha trovato, in realtà, inveramento nella legislazione successiva, con, di contro, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella l. speciale 15 dicembre 1990, n. 396, che, pur in forma non organica e con limiti di efficacia, aveva comunque consentito l'afflusso e il beneficio di ulteriori risorse statali in favore della Capitale.

3. Aspetti della metropolitaneità.

Roma Capitale, accanto ai peculiari nodi strettamente legati alla sua funzione nazionale e alle ragioni di specialità già ricordate, assolve al complesso ruolo di città metropolitana, nella quale sono inclusi 121 Comuni e 15 Municipi, complessivamente circa 4 milioni e mezzo di abitanti ed una superficie complessiva di oltre 5 mila e trecento chilometri quadrati. Quotidianamente Roma registra

³ Tale rilievo è assicurato dal peculiare *iter* di formazione delle intese nelle quali sono definiti i contenuti della programmazione in questione. In merito, all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2012 testualmente si afferma: «Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti». Al comma 3 del medesimo articolo si aggiunge: «L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Il comma 5 esplicita ulteriormente la valenza nazionale degli interventi oggetto dell'intesa nei seguenti termini: «Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate».

⁴ La norma menzionata così testualmente dispone: «Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari».

un afflusso di pendolari dal territorio limitrofo pari a circa 300 mila persone⁵. Per ciò che attiene ai processi di urbanizzazione, Roma, fino agli anni Settanta, ha presentato la forma della tradizionale grande città, per iniziare a mutare profondamente già negli anni Ottanta e Novanta, periodo in cui il dibattito sull'area metropolitana romana volgeva l'attenzione prevalentemente alla provincia di Roma, prescindendo dai Comuni delle aree interne montane e quelli della corona più esterna alla città. Lo sviluppo dell'attrattività insediativa iniziava a prendere le mosse proprio da quegli anni, con la conseguente larga espansione della periferia, a carattere prevalentemente residenziale. In un contesto del genere, si ritrovano dunque a convivere in un medesimo territorio metropolitano processi di urbanizzazione qualitativamente e cronologicamente differenti. La compresenza di aree urbane e territori non urbanizzati è un corollario necessario. Roma risulta, in più, essere una città scarsamente popolata per densità abitativa per chilometro quadrato: basti comparare, con riferimento ai dati Eurostat 2018, gli oltre 21 mila abitanti per chilometro quadrato di Parigi, o gli oltre 4 mila abitanti di Berlino, con i poco più di 800 della Capitale italiana (superata da Napoli, ad esempio, con oltre 2 mila e seicento abitanti)⁶.

La città metropolitana di Roma, inoltre, presenta un altro tratto peculiare: in essa è ricompresa una delle superfici agricole più importanti d'Europa, infatti questa, secondo dati Eurostat relativi al 2016, si estende per oltre 2 mila chilometri quadrati, mentre una città come Parigi possiede superfici agricole per poco più di 100 chilometri quadrati, e Berlino quasi 900⁷.

3. Governo e la gestione amministrativa della città metropolitana: interventi normativi e proposte di legge.

I numerosi e conseguenti problemi afferenti il governo di un simile "ircocervo", risultato delle dinamiche sopra brevemente ricordate, hanno portato, specialmente nella XVII Legislatura ad alcune proposte di legge, volte all'adozione di una legislazione idonea a equilibrare i caratteri di "capitalità" e di "metropolitanità" che, come visto, convivono nella vicenda specifica di Roma Capitale.

Certamente, un punto di partenza con cui le proposte intervenute nei lavori del legislatore negli anni più recenti è rappresentato dalla l. 7 aprile 2014, n. 56, cd. "Delrio", concernente "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". La stessa, in particolar modo, all'art. 1, commi 101, 102 e 103, ha posto in essere una base giuridica e normativa, sussunta dalla disciplina più generale delle città metropolitane⁸, pur salvaguardando gli interventi con carattere speciale precedenti⁹, su cui può verosimilmente poggiare una "comunità di comuni", essenzialmente affidata a organi di governo di secondo grado. Il fulcro normativo di tale processo di transizione è individuato nello [statuto della città metropolitana di Roma Capitale](#)¹⁰.

A partire da tale cornice giuridica, non sono stati radi i tentativi di ulteriore definizione del governo e della gestione amministrativa di Roma Capitale. *Ex multis*, di seguito si propone una essenziale analisi di alcune delle iniziative legislative sviluppate nel corso della XVII e della XVIII Legislatura.

⁵ Cfr. F. PACIFICO, *Roma, l'invasione dei pendolari: in 300 mila dall'hinterland, ma tre su quattro vanno in auto*, in [Il Messaggero](#) di mercoledì 2 ottobre 2019.

⁶ Cfr. [Population density by NUTS 3 region](#), alla pagina web dell'Ufficio statistico dell'Unione europea ([Eurostat](#)).

⁷ Cfr. [Area by NUTS 3 region](#), *ibidem*.

⁸ Così testualmente l'art. 1, comma 101, della L. n. 56 del 2014: «Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge».

⁹ All'art. 1, comma 102, infatti disciplina in tal guisa: «Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42».

¹⁰ Secondo quanto contemplato dall'art. 1, comma 103, lo stesso [Statuto della città metropolitana](#) che: «con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali».

4.1. *La proposta di legge “Fassina e altri” e il disegno di legge “Tocci e Astorre”.*

A partire dall'esigenza di riforma e rinnovamento, scaturita dalla crisi politica e amministrativa attraversata da Roma, il 14 gennaio 2016 veniva presentata una proposta di legge., con primo firmatario l'On. Stefano Fassina (A.C. 3532), con la quale i proponenti intendevano superare l'assetto del comune di Roma, per l'assorbimento delle competenze e funzioni di quest'ultimo in favore della costituita città metropolitana. Nel quadro di tale processo, la p.d.l. in esame si preoccupa centralmente di garantire un fondamento democratico al tale unificazione di competenze e allo sviluppo dell'ente nuovo di area vasta, per mezzo, *in primis*, dell'elezione diretta di sindaco e consiglio della città metropolitana di Roma (indicando il numero dei componenti del consiglio in 45 membri) da parte degli elettori residenti entro i confini di quest'ultima (art. 1, comma 1).

L'esigenza avvertita dai presentatori è, ancora una volta, quella di un governo forte ed efficace dell'ente di area vasta, attraverso l'ordinamento metropolitano, fondato sulle cosiddette “amministrazioni di prossimità”, delegando al dettato dello [Statuto della città metropolitana](#) un riparto equilibrato di funzioni tra comuni e città metropolitana, sviluppando quanto già contemplato, pur in forma non complessivamente organica, dalla l. n. 56 del 2014. Ciò è volto alla realizzazione di un “patto repubblicano” tra le diverse istituzioni, nell'evidenza della competenza riservata alla legge regionale nell'istituzione di nuovi comuni e nel riparto di funzioni *ex art.* 118 Cost; si opera ai sensi della l. n. 56 del 2014 con lo stimolo di intese multilivello per la definizione delle aree “omogenee”, cui la Proposta in esame fa esplicito riferimento all'art. 1, comma 2, richiamando la normativa nazionale già ricordata e identificando, di regola, i territori dei diversi Municipi interessati con singole zone omogenee.

Sulla falsariga di tale indirizzo, in particolare di portare a compimento il processo iniziato con la “costituzionalizzazione” di Roma come capitale d'Italia del 2001, e della necessità di, contestualmente, implementare, dare organicità e superare le previsioni della legge “Delrio”, il 25 gennaio 2016 è stato presentato al Senato della Repubblica il Disegno di legge “Tocci e Astorre” (A.S. 2214), concernente “Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56”, con il quale i presentatori hanno riproposto, anche nei lavori di Palazzo Madama, l'esigenza di garantire la piena partecipazione e coinvolgimento del corpo elettorale al percorso di costruzione del governo della città metropolitana di Roma Capitale (art. 1, comma 1, lett. b)) e di sviluppare, in tempi celeri, la suddivisione omogenea del territorio metropolitano in zone¹¹.

4.2. *La proposta di legge “Causi”.*

Tra le proposte della XVII Legislatura, la proposta di legge “Causi” (A.C. 4750), presentata il 22 novembre 2017 alla Camera dei Deputati, si distingue per le spiccate caratteristiche d'organicità nel definire quell'articolazione legislativa di equilibrio, in grado di far transitare Roma verso un assetto giuridico, amministrativo ed istituzionale complessivamente d'insieme. Questa, oltre a perseguire la ricerca di quella giusta relazione, si pone nell'ottica della definizione di sedi amministrative ed istituzionale di “co-governo” e “co-gestione” dei servizi da parte di livelli di governo differenti (regionale e metropolitano-comunale). Tale indirizzo legislativo aspira alla ridefinizione di Roma come città metropolitana ed ente nuovo, d'area vasta, comprendente il perimetro comunale e quello

¹¹ A tal proposito, così disponeva l'art. 2, comma 2 del d.d.l. “Tocci e Astorre”: «*In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 22, ultimo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la città metropolitana di Roma capitale, entro sei mesi dalla proclamazione del sindaco metropolitano eletto a suffragio universale e diretto, realizza la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, caratterizzate da contiguità territoriale, da una significativa integrazione socio-economica e culturale e da omogenee caratteristiche territoriali e ambientali, in coerenza con quanto previsto dallo statuto, ai sensi del comma 11, lettera c), del citato articolo 1. Il territorio di ciascuno degli attuali municipi di Roma capitale costituisce, in ogni caso, una zona omogenea*».

dell'ex territorio provinciale¹² con l'elezione diretta della figura del sindaco metropolitano¹³, sulla scorta dell'esperienza londinese; si contempla anche il suo ruolo di partecipazione al Consiglio dei Ministri quando lo stesso assume funzioni di commissario, e quello di membro di diritto della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Ad un ente siffatto, la p.d.l. in esame attribuisce le funzioni proprie dello status di Capitale nazionale, tramutando, parallelamente, gli odierni Municipi in veri e propri Comuni metropolitani (art. 8, comma 1), con funzione di prima istanza e di "sinapsi" amministrativa, di collegamento tra prerogative dell'ente di prossimità ed ente centrale.

L'autonomia "speciale" disegnata per Roma Capitale dalla p.d.l. "Causi", si pone nel solco del d.d.l. "Prodi-Lanzillotta" del 2007 (A.C. 1464 della XV Legislatura), con un'ulteriore attribuzione di "specialità" in favore di Roma Capitale: esso punta ad innalzare il rango del controllo sull'attività regolamentare dell'ente e a sospingere la stessa iniziativa di riforma e rinnovamento della città. Infatti, Roma Capitale, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, adotta un *iter* procedurale proprio dei circuiti ministeriali, sostanziato dalla necessaria acquisizione di un parere non vincolante da parte del Consiglio di Stato, o da parte della Corte dei conti per i regolamenti in materia finanziaria (art. 10, comma 3, lett. f), g)).

I mezzi concreti attraverso cui operare sono rappresentati: dal superamento del dualismo nella gestione del patrimonio immobiliare volto all'attuazione delle politiche abitative (oggi diviso tra Comune e Regione), in favore della gestione esclusiva dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) (art. 13, comma 1); dal passaggio in favore dello Stato della gestione delle scuole dell'infanzia comunale (art. 13, comma 2); dall'assegnazione al Tavolo di raccordo interistituzionale¹⁴, e a un conseguente decreto governativo, della definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di pubblica utilità locale a Roma e nel Lazio sulla base di proposte tecniche elaborate dalle autorità indipendenti, a seconda dei settori considerati (art. 13, comma 3); dall'istituzione di un'agenzia unica di livello regionale (con contestuale soppressione di quelle oggi esistenti a vario livello nella Regione), compartecipata da tutti gli enti, per la programmazione del trasporto pubblico locale e della mobilità a Roma e nel Lazio (art. 13, comma 4); dalla realizzazione di una gestione integrata, con biglietto unico di accesso, dell'area archeologica centrale, mediante un progetto promosso dalla Conferenza delle soprintendenze ai beni culturali di Roma (art. 13, comma 5).

4.3. *Il d.d.l. costituzionale "Quagliariello e Augello"*.

Di sicuro interesse, nell'ambito di questa breve rassegna di alcuni tra i tentativi di innovare la legislazione successiva alla riforma costituzionale del 2001 ed all'adozione della legge "Delrio", è a buon diritto il d.d.l. costituzionale, elaborato dai senatori Gaetano Quagliariello ed Andrea Augello, presentato il 23 febbraio 2016, concernente "Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di autonomia speciale di Roma e istituzione di Roma Capitale Città Metropolitana". Ciò che

¹² Così l'art. 1, comma 1, della p.d.l. "Causi": «Roma è un ente territoriale autonomo ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, i cui confini, per la fase della sua prima istituzione, coincidono con quelli della città metropolitana di Roma Capitale».

¹³ L'art. 7, comma 1, della p.d.l. afferma: «Il sindaco dura in carica cinque anni ed è eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori dei comuni che ricadono nel territorio di Roma, contestualmente all'elezione dei consiglieri dell'assemblea.».

¹⁴ Il Tavolo in questione così è definito all'art. 12, comma 1: «Il tavolo di raccordo interistituzionale istituito dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, assume la denominazione di Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma. Oltre alle funzioni già assegnate, comprese quelle previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, assume le funzioni di coordinamento generale e di monitoraggio delle azioni dello Stato, della regione Lazio e di Roma sul territorio di Roma, con particolare riferimento alla programmazione pluriennale degli interventi prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e al suo monitoraggio, alla partecipazione di Roma alle ordinarie procedure di programmazione degli investimenti pubblici per le città metropolitane e al monitoraggio sull'attuazione della presente legge».

caratterizza questa iniziativa legislativa rispetto a quelle esaminate precedentemente è *naturaliter* il carattere costituzionale della stessa, finalizzata alla parziale abrogazione dell'art. 116 Cost., includendo Roma Capitale Città Metropolitana tra quegli enti cui è riconosciuta nella Carta fondamentale una autonomia¹⁵. Rileva, *prima facie*, la peculiarità di tali enti (regioni a statuto speciale e provincie autonome), i quali adottano il proprio statuto per mezzo di legge di rango costituzionale. Il d.d.l. in questione, disegna all'art. 3 l'articolazione della gestione politica ed amministrativa di "Roma Capitale Città Metropolitana", enumerando i seguenti organi di governo e rappresentanza: sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana, la Giunta di Roma Capitale Città Metropolitana (composta da un massimo di 15 membri), il Consiglio di Roma Capitale Città Metropolitana (composto da 30 consiglieri) e il Consiglio dei Sindaci dei Comuni parte dell'area vasta di Roma Capitale Città Metropolitana, residuando in favore dello [statuto della città metropolitana](#) un bilanciamento di dettaglio tra le funzioni e prerogative dei diversi organi. Agli artt. 5 e 6, il d.d.l. "Quagliariello e Augello" definiscono da un lato competenze e funzioni peculiari di Roma Capitale attraverso una dettagliata elencazione delle medesime¹⁶, sia sedi e disciplina di raccordo tra la città

¹⁵ L'art. 1 del d.d.l. "Quagliariello e Augello" così testualmente afferma: «All'articolo 116, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Roma Capitale Città Metropolitana»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto speciale di Roma Capitale Città Metropolitana determina le forme di raccordo con la regione Lazio per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative nelle materie determinate dallo stesso statuto».

¹⁶ All'art. 5 del d.d.l. si riconosce il trasferimento in favore di Roma Capitale Città Metropolitana di tutte le funzioni assegnate alla città metropolitana di Roma dalla legge "Delrio" del 2014; sono fatte salve le specifiche competenze e funzioni attribuite a Stato e regione ex artt. 117 e 118, ferma la possibilità, da parte di questi enti di attribuire ulteriori funzioni, in accordo con il dettato del primo comma dell'articolo 118 Cost. Da sottolineare è la previsione contenuta al comma 3: «Roma Capitale Città Metropolitana esercita le seguenti funzioni fondamentali, attraverso la potestà legislativa, nonché fissandone vincoli, limitazioni e obiettivi quali indirizzo per l'attività dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nel suo territorio: a) pianificazione territoriale strategica integrata di Roma Capitale Città Metropolitana ivi compresa la pianificazione e tutela ambientale, dei beni culturali e paesaggistici, nonché il coordinamento dei piani comunali, fatte salve le competenze locali; b) pianificazione dei servizi di trasporto e dell'accessibilità integrata strategica, compresa quella terra-mare, il controllo e la gestione del trasporto privato; c) programmazione scolastica, delle politiche formative, della ricerca e dell'innovazione, nonché del loro trasferimento territoriale per la crescita competitiva, sostenibile, coesa di Roma Capitale Città Metropolitana; d) raccolta ed elaborazione dei dati, in ottemperanza alle direttive europee e coerentemente al sistema informativo geografico regionale; e) politiche per l'occupazione e la formazione professionale, con particolare riferimento alle politiche di inserimento professionale di genere, a quelle rivolte all'inclusione sociale, ai giovani e alle politiche di sostegno per la terza età; f) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico quinquennale del territorio metropolitano; g) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le reti di comunicazione, le infrastrutture, i servizi di interesse pubblico generale; h) organizzazione dei servizi di interesse economico generale; i) predisposizione dei documenti di gara, d'intesa con i commi in qualità di unica stazione appaltante, di monitoraggio centralizzato dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e relative procedure selettive; l) garanzia di efficienza e accessibilità nel settore dei trasporti e della mobilità; m) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, secondo criteri di competitività, sostenibilità e coesione anche assicurando sostegno ai sistemi imprenditoriali produttivi, alla ricerca e all'innovazione; n) promozione, coordinamento e gestione dei sistemi digitalizzati ai fini di facilitare la trasparenza e l'accesso ai servizi e alle informazioni da parte dei cittadini; programmazione, pianificazione e gestione della raccolta dei rifiuti, della predisposizione di isole ecologiche, dei processi di metabolizzazione industriale e riciclo; u) approvazione, attuazione e implementazione degli strumenti urbanistici sotto-ordinati a Roma Capitale Città Metropolitana al fine di snellire le procedure burocratiche e renderle maggiormente accessibili e trasparenti, ivi comprese la determinazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione, l'approvazione del piano parcheggi nonché dei nodi di interscambio, dei progetti di opere pubbliche e delle relative necessarie procedure di esproprio; v) sviluppo dei piani di gestione integrata e sostenibile del turismo, ivi inclusi quelli elaborati dall'UNESCO, previa consultazione degli operatori del settore, per aumentare l'attrattività del territorio di Roma Capitale Città Metropolitana; z) sviluppo dei piani di gestione integrata e sostenibile in ambito di sviluppo rurale; aa) sviluppo dei piani di sostenibilità di sistema: aria, acqua, sottosuolo, flora e fauna, paesaggio naturale e antropizzato, insediativo e socio-economico urbano, rurale, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti; bb) sviluppo e attuazione delle politiche europee per il contrasto al cambiamento climatico, l'attuazione di politiche di tutela ambientale, la gestione del fenomeno migratorio, l'efficienza energetica, il miglioramento delle condizioni di lavoro, della qualità e degli stili di vita, la crescita dell'occupazione giovanile; cc) pianificazione e partecipazione a programmi e progetti transnazionali per l'adeguamento del sistema territoriale e sociale ai parametri europei, nonché alle best practices internazionali dd) programmazione, pianificazione e progettazione di investimenti a

metropolitana altre istituzioni, rappresentanze diplomatiche estere e Stato del Vaticano, essenzialmente realizzate per il tramite della “la Conferenza di coordinamento per Roma Capitale Città Metropolitana”. L’art. 7 della proposta di riforma in esame pone in capo al M.E.F. la determinazione dei maggiori oneri derivante dall’attribuzioni di tali funzioni alla città metropolitana di Roma, in quanto Capitale della Nazione, attraverso un decreto e previa acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti le questioni di carattere finanziario¹⁷. Per la realizzazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale è estesa la procedura della programmazione pluriennale, da concretizzarsi per mezzo di intese istituzionali tra la città metropolitana, il Governo, la regione Lazio e amministrazioni centrali competenti, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il parere della Conferenza unificata ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.4. La proposta di legge costituzionale “Morassut”.

Per ciò che concerne la XVIII Legislatura, si registra sicuramente un minor numero di interventi presentati al dibattito delle Aule parlamentari. Tra questi, è da ricordare la proposta di legge costituzionale “Morassut” (A.C. 110), presentata il 23 marzo 2018, relativa a “Modifica degli articoli 114, 116, 131 e 132 della Costituzione, concernenti la struttura della Repubblica, la determinazione delle regioni, le forme e le condizioni particolari della loro autonomia e il procedimento per la fusione di regioni esistenti, la modifica del loro territorio e l’istituzione di nuove regioni”. In essa, si prevede all’art. 3, comma 1, lett. g), l’istituzione della «*Regione di Roma Capitale, comprendente l’ex Provincia di Roma*». Tale iniziativa è giustificata, nelle intenzioni dei proponenti, proprio in risposta ai caratteri di specialità di Roma, data dall’essere della Capitale d’Italia, e dalla presenza dello Stato della Città del Vaticano entro il perimetro cittadino. Tale scelta si inserisce nel quadro di una ridefinizione e riorganizzate di tutte le regioni italiane, in base a partizioni omogenee per storia, territorialità, tradizioni linguistiche e struttura economica, con nuove e diversi denominazioni afferenti più alla loro configurazione geografica che a quella identitaria.

5. Dal decentramento all’autonomia amministrativa.

L’attuale [Statuto capitolino](#), all’art. 26, comma 9, prevede una delega nella gestione di alcuni servizi individuati in favore dei Municipi, nella prospettiva di un decentramento gestionale. Tra essi si ritrovano: «a) i servizi demografici; b) i servizi sociali e di assistenza sociale; c) i servizi scolastici ed educativi; d) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale; e) le attività e i servizi di manutenzione urbana, di gestione del patrimonio capitolino, di disciplina dell’edilizia privata di interesse locale; f) le attività e i servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale, con esclusione delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche; g) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell’artigianato e del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale; h) le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale».

Allo stato attuale, tuttavia, le entrate dirette in favore dei Municipi per l’erogazione di tali funzioni decentrate sono idonee a coprire circa un settimo della spesa legata a tali servizi. Si palesa, così,

valere sui fondi dell’Unione europea diretti ed indiretti e sulla partnership pubblico-privata; ee) accesso e gestione diretta a fondi dell’Unione europea e internazionali».

¹⁷ Il comma 2 della stessa norma chiarisce, in più, che «l’onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si avvale della collaborazione dell’ISTAT e dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL)».

un'essenziale disfunzione, rappresentazione evidente dei limiti strutturali del modello finora adottato e caratterizzato dal decentramento. Da questo punto di vista, emerge con forza l'opportunità di una riflessione sulla trasformazione sistematica di tali enti di prossimità, da Municipi e nuclei decentrati a Comuni dotati di autonomia, la quale può essere garantita con criteri d'effettività solamente con una dotazione di risorse finanziarie, umane, strumentali. In tal senso, in effetti, come constatato nell'analisi del dibattito legislativo intercorso negli anni più recenti, si sono sviluppate quasi tutte le principali iniziative di riforma dello *status* odierno della Capitale.

6. *Appunti per una riforma possibile.*

È sicuramente unanime l'esigenza di riformare l'assetto amministrativo, di governo e gestionale di Roma Capitale. Si può, altrettanto pacificamente, constatare che le diverse vie indicate come prodotto del dibattito parlamentare non abbiano, ad oggi, concretizzato una legislazione organica e rinnovata.

L'esigenza della riforma è tanto più avvertita se si volge lo sguardo alle esperienze di alcune tra le più importanti Capitali europee.

Nel caso di Berlino, in primo luogo, la "*Verfassung von Berlin*", mutuando il proprio dettato dalla "Costituzione di Berlino Ovest", sancisce la compresenza della forma giuridica della città e di quella del *Land*¹⁸, con attribuzione ai medesimi organi di governo e rappresentanza l'amministrazione tanto della città, quanto del *Land*¹⁹. In ragione del suo *status*, a Berlino sono riconosciuti quattro voti nel Bundesrat, come anche una propria rappresentanza nel consesso del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.

Per quanto attiene alle vicende di Madrid, è facile rilevare la coesistenza di due differenti livelli di governo e di amministrazione: l'uno municipale, l'*Ayuntamiento de Madrid*, l'altro e regionale la *Comunidad Autónoma de Madrid*. Nel caso spagnolo, è una legge statale, per effetto del rinvio operato dallo statuto della *Comunidad*²⁰, a disciplinare la coesistenza delle funzioni della città con quelle di Capitale. Si tratta della *Ley* del 4 luglio 2006, n. 22, la quale, in verità, per esplicita previsione contenuta all'art. 1, dispone in merito alle funzioni della città e non a quelle della *Comunidad*²¹. Il governo cittadino è, così, affidato agli organi del Sindaco (*Alcalde*), del Consiglio (*Pleno* o *Ayuntamiento Pleno*) ed esecutivo (*Comision de Gobierno*). È la *Ley Orgánica* n. 3 del 1983 a disciplinare l'articolazione giuridica e amministrativa della *Comunidad Autónoma* di Madrid, la quale comprende territorialmente l'intera area della provincia, assorbendo in sé funzioni e competenze della provincia medesima e dei municipi ricompresi territorialmente. Gli organi fondamentali della *Comunidad* sono l'Assemblea legislativa, eletta con metodo proporzionale ogni quattro anni, il Presidente, con compiti di rappresentanza, ed il Governo, con funzioni di direzione della politica della Comunità di natura amministrativa ed esecutiva. All'Assemblea sono attribuiti numerosi poteri e funzioni (artt. 15 e 16), tra cui: il potere legislativo (numerose materie sono nella competenza esclusiva di quest'organo *ex art. 27*), di elezione del Presidente, di approvazione dei bilanci e degli atti contabili, di controllo dei mezzi di comunicazione pubblici della Comunità; poteri

¹⁸ L'art. 1, commi 1 e 2, della [Costituzione di Berlino](#) così afferma: «*Berlin ist ein deutsches Land und zugleich eine Stadt. Berlin ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland*».

¹⁹ Quanto richiamato è così esplicitato all'art. 3, comma 2, della [Costituzione di Berlino](#): «*Volksvertretung, Regierung und Verwaltung einschließlich der Bezirksverwaltungen nehmen die Aufgaben Berlins als Gemeinde, Gemeindeverband und Land wahr*».

²⁰ L'art. 6 della [Ley Orgánica del 25 febbraio 1983, n. 3](#) così testualmente dispone: «*La villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y sede de las instituciones generales, tendrá un régimen especial, regulado por Ley votada en Cortes. Dicha Ley determinará las relaciones entre las Instituciones estatales, autonómicas y municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias*».

²¹ L'art. 1, comma 1, della [Ley del 4 luglio 2006, n. 22](#) così recita: «*La presente Ley regula el régimen especial de la Villa de Madrid así como las peculiaridades del mismo en cuanto capital del Estado y sede de las instituciones generales, sin perjuicio de las competencias de la Comunidad de Madrid*».

in materia di definizione dei tributi locali, di elezione della rappresentanza senatoriale della Comunità; promozione dei ricorsi di incostituzionalità contro atti del Governo centrale lesivi delle competenze della Comunità; poteri di ratifica delle convenzioni della Comunità stipulate con le altre Comunità autonome.

È certamente agevole constatare che la normativa vigente in Italia presenti, di per sé, margini di avanzamento verso la ricerca di quell'equilibrio tra specialità e città metropolitana per Roma. La stessa legge "Delrio", a partire dalle disposizioni già ricordate e tese a prefigurare quella "comunità di comuni" di cui è avvertito estremo e urgente bisogno, consente di compiere significativi passi in avanti nella giusta direzione.

In effetti, come disposto dal comma 22 dell'art. 1: *«lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana».*

A fronte di tale cristallino dettato normativo, è pienamente possibile procedere, senza ricorso ad attività legislativa ulteriore delle Camere, attraverso un percorso legislativo regionale, che istituisca nuovi Comuni e la regolamentazione amministrativa che trova fondamento nello [Statuto della città metropolitana di Roma Capitale](#), riuscendo, per questa via, ad incrementare auspicabilmente competenze e funzioni di quelli che, attualmente, sono i diversi Municipi. Importante, potrebbe realmente essere un fruttuoso lavoro della Commissione "Roma Capitale", istituita ex art. 23-bis dello [Statuto di Roma Capitale](#)²² e con un carattere permanente nell'esercizio delle proprie «funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo in materia di Ordinamento di Roma Capitale, Statuto, Assetti organizzativi e Decentramento, Personale, Semplificazione amministrativa, Partecipazione ed iniziativa popolare, Smart City e Innovazione Tecnologica». Proprio dai lavori e dalle competenze statutariamente ad essa riconosciute potrebbe risultare verosimile l'elaborazione di una riforma degli assetti di Roma Capitale che parta dalle istituzioni e dalle proposte cittadine.

Corollario necessario di tale profondo mutamento in senso autonomistico è rappresentato dalla necessità di prevedere un autentico decentramento territoriale ed operativo delle più importanti società partecipate (ACEA, ATAC, AMA), che sappia coniugarsi con un sistema di gestione dei servizi pubblici locali (energia, trasporti, acqua rifiuti) su scala metropolitana, attraverso imprescindibili processi di internalizzazione dei servizi concessi in appalto, al fine, ulteriormente, di un'effettiva garanzia di omogenea fruizione e di una autentica perequazione delle risorse finanziarie.

²² All'art. 23-bis, comma 1, dello [Statuto di Roma Capitale](#), i fini perseguiti e la struttura della Commissione in oggetto vengono così precisati: «Al fine di programmare e promuovere politiche rivolte al miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa e regolamentare di Roma quale Capitale della Repubblica ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione, è istituita la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica composta da Consiglieri e Consiglieri Capitolini, in modo da rispecchiare, di norma, la proporzione dei Gruppi».

Di tale percorso, è tappa fondamentale il superamento dell'obsoleta struttura amministrativa ereditata dall'esperienza del Comune di Roma. Una struttura di area vasta, unificata nelle competenze, risulta imprescindibile per il governo delle grandi politiche infrastrutturali, per lo sviluppo economico locale e per la promozione di uno sviluppo economico socialmente ed ecologicamente compatibile. Gli strumenti per dare un fondamento democratico sono ben presenti già nello [Statuto capitolino](#), con la previsione dell'elezione diretta di sindaco e consiglieri, e da affiancarsi a forme di adeguata rappresentanza dei territori, come quella definita di collegi elettorali disegnati per la *ex* Provincia di Roma.

Considerazione di non minore importanza, è che il rinnovato assetto metropolitano per Roma comporterebbe una sicura riforma del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali.

Sullo sfondo degli interventi legislativi possibili, vi è, come visto, la possibilità di superamento della stessa città metropolitana in favore della Regione di Roma, con un'immediata unificazione di poteri legislativi, amministrativi, rappresentativi, la quale creerebbe una situazione di certo nuova ed una sfida importante per il rinnovamento del governo e degli assetti istituzionali-amministrativi della Capitale.

Ciò che è sicuro è che efficaci strumenti d'intervento e rigenerazione per Roma esistono. Come sempre, si tratta di definire percorsi ed iniziative in grado di raccogliere propositi, volontà e azioni.